

COMUNE DI GURRO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Prot. n. 5668

Gurro, lì 26.10.2024

ORDINANZA N. 7/2024

Oggetto: divieto abbandono rifiuti.

IL SINDACO

Premesso che:

- All'art. 5, comma 4, del D.lgs. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita tra le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie da specifiche disposizioni di legge e al comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

Visti:

- L'Art. 192 D.lgs. 152/06 e smi – divieto di abbandono: comma 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati;
- L'Art. 225 D.lgs. 152/06 e smi – Abbandono di rifiuti – sanzioni: comma 1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio (comma così sostituito dall'art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 20 agosto 2023, n. 105, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137);
- L'Art. 7-bis del D.lgs. 18.08.20000 n. 267 (TU Enti Locali). La sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali consiste nel pagamento di una somma di denaro da € 25.00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00);

Accertato che:

- L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati;
- Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 e comma 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio di recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario o con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area;
- Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido le persone giuridiche ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa;

Ritenuto che il Comune Gurro, in ottemperanza di quanto stabilito nelle vigenti normative nazionali e regionali, promuove il sistema di raccolta differenziata con contenitori abilitati al conferimento di vetro, carta, plastica, organico e indifferenziato, attraverso il conferimento presso il centro di raccolta;

Dato atto che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta inoltre il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali è pertanto un dovere ed un obbligo civico per tutti i cittadini;

Preso atto che nel territorio comunale continuato a verificarsi episodi di abbandono di rifiuti e materiali che, oltre a deturpare il decoro urbano e del territorio, costituisce rischio e pericolo per l'igiene e la sicurezza delle persone;

Considerato che occorre salvaguardare il decoro del Comune e soprattutto impedire qualsiasi forma di inquinamento e deturpamento dell'ambiente;

Ravvisata la necessità di arginare il fenomeno dell'abbandono incontrollabile dei rifiuti, che provoca l'insorgere di micro discariche con grave pregiudizio sia del decoro urbano che del territorio, e sia dell'igiene e della salute pubblica;

Dato atto che:

- In data 22.07.2023 è stata adottata l'ordinanza sindacale n. 8 con la quale veniva disciplinato l'abbandono dei rifiuti nella zona di raccolta ed erano previste sanzioni in caso di infrazione;
- In data 24.08.204 con delibera di G.C. n. 30 è stato approvato il disciplinare d'uso per il funzionamento della postazione raccolta rifiuti sita in via provinciale;
- Il predetto disciplinare ha previsto, tra l'altro, una nuova definizione delle sanzioni amministrative;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla revoca ex art. 21 quinquies della L. 241/90 dell'ordinanza sindacale n. 8/2023 e adottarne una in sostituzione che sia in linea in quanto previsto dal predetto disciplinare;

REVOCA

- L'ordinanza sindacale n. 8/2023;

ORDINA

- L'obbligo per tutti gli utenti nel territorio del Comune di Gurro di conferire i rifiuti urbani indifferenziati ed i rifiuti riciclabili nei bidoni conformi già in uso e nel rispetto delle modalità di conferimento adottato dal codesto Comune;
- Il divieto nell'intero territorio, di abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel sottosuolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti e al di fuori degli appositi contenitori;

SANZIONI

Ogni violazione verrà sanzionata come stabilito dallo schema seguente:

	Descrizione sommaria violazione	Importo in euro
A *	Abbandono, deposito incontrollato di rifiuti ingombranti e non ingombranti	per non ingombranti per modica quantità € 50,00 oltre 1 mc €. 100,00
		per ingombranti per modica quantità € 80,00 oltre 1 mc €. 160,00
B*	Abbandono di pneumatici o loro parti	Fino a 2 €. 40,00
		Fino a 4 €. 80,00
		Oltre i 4 €. 120,00
C *	Abbandono di rifiuti vegetali	Da €. 60,00 a €. 120,00
D *	Abbandono e versamento vernici, solventi e pesticidi e simili	Da €. 300,00 a €. 510,00
	Conferimento nel territorio del Comune da parte di utenti di altro Comune non iscritti nel ruolo TARI del Comune di Gurro	per modica quantità €. 200,00 Oltre 1 mc €. 500,00
E	Manomissione o spostamento di cassonetti	Da €. 60,00 ad €. 120,00
F	Immissione di rifiuti sciolti non contenuti in appositi sacchetti protettivi, conferiti ben chiusi	Da €. 60,00 ad €. 120,00
G	Immissione di rifiuti liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti	Da €. 60,00 ad €. 120,00
H	Immissione della frazione organica sfusa negli appositi contenitori	Da €. 60,00 ad €. 120,00
I	Immettere le pile o gli accumulatori nel circuito di raccolta degli indifferenziati	Da €. 60,00 ad €. 120,00

* Nota bene: Il trasgressore è tenuto alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dei luoghi entro 5 giorni dalla data di notifica del verbale. In caso contrario il ripristino sarà effettuato dal Comune addebitando al trasgressore il costo di raccolta e smaltimento dei rifiuti abbandonati.

Nell'eventualità di abbandono di rifiuti tossici e pericolosi, si procederà ad inoltrare apposita denuncia all'autorità Giudiziaria competente;

INVITA

La cittadinanza a fornire agli uffici Comunali ogni utile elemento e/o informazione al fine di garantire il pieno rispetto della presente ordinanza, ed alla individuazione dei trasgressori, oltre che a segnalare all'Ufficio eventuali depositi, scariche e abbandono di rifiuto;

DISPONE

- Che la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza è demandata alla Polizia locale, ai Carabinieri e alle Forze di Polizia che ne abbiano titolo;
- Che per l'accertamento delle violazioni, oltre alla diretta constatazione, potranno avvalersi delle videocamere fisse presenti nel territorio comunale così come previsto dal

vigente Regolamento comunale in materia di videosorveglianza approvato con delibera di C.C. n. 13 del 09.06.2023;

DEMANDA

- Al personale delle forze di polizia che ne abbiano titolo di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e di procedere all'accertamento delle eventuali violazioni;

Ai sensi degli art. 3 comma 5 e art. 5 comma 3 della Legge n. 27 del 07.08.1990 e s.m.i nomina responsabile del procedimento il Sindaco.

Avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino (L. 06.12.1971, n. 1034 così come modificato dalla L. 205/2000);
- Entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24.11.1971 n. 1199).

Il Sindaco

Dott. Luigi Valter COSTANTINI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n.82 e s.m.i